



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati

1) dott. Filippo Labellarte	Presidente
2) dott. Luciano Guaglione	Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso	Giudice ausiliario relatore

SENT.N° _____
R.G. N° 1397-2021
Cron. N° _____
Rep. N° _____

OGGETTO:
Contratti bancari

ha pronunciato la seguente -----

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

avverso la sentenza n. 1891/2021 emessa il 24.07.21 dal Tribunale di Foggia, nelle cause riunite iscritte ai nn. 3398/2012 e 3426/2012, pubblicata in data 26/07/2021 (Repert. n. 2634/2021 del 26/07/2021) e notificata a mezzo pec in data 26.07.21 e rinotificata a mezzo pec in data 30.07.21 (all.5) all'esito della correzione richiesta con istanza delle sigg. *Pt_1* e *Parte_2* del 26.07.21 e disposta dal Giudice con decreto del 30.07.21, annotato anche in calce alla sentenza corretta;

tra

Parte_3 rappresentata e difesa dal Prof. avv. Giuseppe Miccolis in forza di procura in calce all'atto di appello ai sensi dell'art. 83, co.3, c.p.c.;

- appellante -

e

Controparte_1 nata a Foggia il 2.8.68 e residente in Lucera (Fg), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;

appellata

nonché

CP_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro D'Isidoro in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;

- appellata-

* * * * *

All'udienza collegiale del 20.09.2024 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----

per l'appellante banca: in accoglimento del presente appello, in via principale, dichiarare nulla la sentenza appellata ed il giudizio di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 c.p.c. e, in via gradata, in riforma della sentenza impugnata, rigettare ciascuna e tutte le domande proposte dalla sig.ra Controparte_1 e dalla sig.ra CP_2 perché inammissibili, infondate e sfornite di prova, per tutti gli ordini di motivi esposti nel presente atto; per l'effetto, in entrambi i casi, condannare la sig.ra Controparte_1 e la sig.ra CP_2 [...] a restituire alla Parte_3 ciascuna la somma di Euro 157.904,87, oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.08.21), ed a restituire alla Parte_3 ciascuna la somma di Euro 15.269,20, pari al 50 % dell'esborso complessivo di Euro 30.538,40 corrisposto in favore del difensore antistatario di entrambe avv. Vincenzo D'Isidoro, oltre interessi legali dal pagamento (6.08.21) sino all'effettivo soddisfo; in ogni caso: condannare la parte appellata alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

per le appellate Pt_4 e Pt_1 , rigettare l'avverso gravame poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento e confermare la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatorio. In via istruttoria, se necessario, ammettere le richieste istruttorie disattese dal Tribunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti di citazione notificati in data 17.09.12 *Controparte_1* (figlia) e *CP_2* [...] (madre) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il *Controparte_3* [...] per accertare che la banca aveva operato senza la necessaria diligenza, con superficialità e con colpa grave nella custodia dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto di furto e, in conseguenza, dopo averne accertato il contenuto per un valore complessivo di Euro € 300.485,00, condannarla al risarcimento del danno della somma di euro 150.242,50 (o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia) per ognuna delle due parti attrici, oltre rivalutazione e interessi e spese di lite. In via ulteriormente gradata, condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni in via generica, riservata la liquidazione in separata sede.

A sostegno delle domande le parti attrici, *Parte_2* (figlia) e *Pt_1* (madre), premettevano di essere cointestatari delle cassette di sicurezza n.137 e 138 ubicate presso l'Agenzia di Foggia del *Controparte_3* e di essere state convocate con un telegramma, nel mese di marzo 2012, in Banca dove apprendevano che, in occasione di una rapina avvenuta una settimana prima, erano state forzate quasi tutte le cassette di sicurezza presenti nel caveau, tra cui le n.137 e 138.

Inoltre, entrambe le parti attrici, (ciascuna nel proprio atto di citazione) affermavano che, nelle due cassette, erano depositati gioielli e preziosi del valore di Euro 300.485,00 e, in forza della contitolarità delle cassette, chiedevano ciascuna la condanna del *Controparte_3* [...] a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di un importo pari alla metà del valore dei beni rubati, depositando oltre alla denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Foggia, numerose fotografie dei beni, alcune dichiarazioni di valore rilasciate dai *Parte_5* *Pt_6* , *Parte_7* *Pt_8* *Pt_9* *Pt_10* e alcuni certificati di garanzia. In via istruttoria, chiedevano ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Banca e la prova per testi, sulle circostanze dalla n.1 alla n.9 della narrativa dei rispettivi atti di citazione, poiché la banca non aveva adempiuto all'obbligo di custodire i

beni con la diligenza specifica, anche in considerazione dei precedenti tentativi di furto presso la stessa Filiale, e che, in ogni caso, per violazione dell'obbligo previsto dal contratto di cassetta di sicurezza di garantire locali idonei e custoditi, non era stato assolto.

Il Controparte_3 si costituiva in entrambe le cause, depositando la comparsa di costituzione e risposta in cui eccepiva, preliminarmente, la inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione attiva di ciascuna attrice, in quanto la cointestazione delle due cassette di sicurezza non comportava l'insorgenza di una comunione (legale o ordinaria) bensì solo una presunzione di comproprietà dei beni in essa contenuti, vincibile dalla prova contraria, che negli atti era stata fornita dalle stesse parti attrici, riferibili esclusivamente alla

Parte_2

Nel merito, la CP_4 eccepiva la infondatezza delle domande, rilevando che la rapina avvenuta, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2012, nel caveau dell'agenzia del Controparte_3 ubicata in Foggia alla Via per Bari, era avvenuta nonostante l'agenzia 5 del Controparte_5 [...] fosse dotata di sofisticati impianti di sicurezza, idonei a proteggere beni, valori e persone, ed in linea con gli standard richiesti dalla normativa di settore. Infine, evidenziava, ai sensi dell'art. 1839 c.c., la responsabilità dell'istituto di credito che doveva in ogni caso ritenersi limitata all'importo assicurato indicato in contratto. Infine, eccepiva la carenza di prova del danno patrimoniale, concludendo per il rigetto delle domande.

Il giudice del Tribunale di Foggia disponeva la riunione dei giudizi, quello rubricato al numero di RG 3426/2012 (introdotto dalla sig.ra Pt_1 al giudizio rubricato al numero di RG 3398/2012 (introdotto dalla sig.ra Parte_2 , ammettendo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_4 e la prova per testi come richiesti da parte attrice, limitando la prova ai capitoli sub 3, 5 e 6 della memoria attorea del 25.02.13, e quella articolata dalla parte convenuta, limitandola ad un solo teste sui capitoli sub 3 e 4 della memoria del 5.04.13 della CP_4 come prova contraria. Rigettava le altre richieste.

Con ordinanza 5.11.2018, a scioglimento della riserva, il giudice, *“ritenuto che pur non essendo pienamente provata la circostanza relativa al deposito nella cassetta di sicurezza*

dei valori di cui all'atto di citazione e la loro appartenenza, in comunione, alle attrici, la stessa è supportata da significativi elementi di prova (semiplena probatio)”, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, deferendo a Controparte_1 e a CP_2 il giuramento suppletorio sulla seguente circostanza: “giuro e giurando affermo di avere depositato nella cassetta di sicurezza custodita nel caveau del Controparte_3 in Foggia, alla via Bari 1, i preziosi di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, del valore in esso dichiarato, in comproprietà con l'altra parte attrice del giudizio connesso e riunito”, rinviando la causa per l'assunzione del giuramento all'udienza del 14.02.2019.

A siffatta udienza Parte_2 e Pt_1 rendevano il giuramento suppletorio deferito, e dopo un tentativo di bonario componimento con la sentenza n.1891/2021, pubblicata in data 26.07.21, accoglieva le domande e, per l'effetto, condannava il Controparte_3 al pagamento in favore di Controparte_1 e Controparte_2 della somma di € 150.242,50, somma da rivalutare all'attualità dalla data della domanda, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; condannava il Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.

Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 24.09.21, la Parte_3 in cui si è fuso per incorporazione il Controparte_3 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1891/2021 emessa il 24.07.21 dal Tribunale di Foggia, nelle cause riunite iscritte ai nn. 3398/2012 e 3426/2012, pubblicata in data 26.07.21 e corretta con decreto del 30.07.21, annotato anche in calce alla sentenza corretta, chiedendone la riforma poiché nulla, illegittima ed ingiusta con conseguente condanna delle appellate alla restituzione degli importi pagati dalla CP_4 con riserva di ripetizione all'esito dell'appello, in esecuzione della pronuncia di primo grado.

Con diversi motivi la banca ha censurato:

- 1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. con riferimento alla declaratoria di nullità della clausola delimitativa dell'oggetto del contratto;
- 2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonché dell'art. 240 c.p.c.

e degli artt. 1100 e ss. e dell'art. 2736 n. 2 c.c. per aver ritenuto ammissibili le domande delle attrici;

- 3) la erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità per colpa grave della banca ed, in ogni caso, nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola di delimitazione dell'oggetto e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1839 e 1228 c.c. e degli artt. 33 e 36 Cod. Consumo e dell'art. 1229 c.c.;
- 4) la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto l'avversa pretesa risarcitoria ritenendola fondata e ritenendo raggiunta la piena prova e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 116 c.p.c., nonché degli artt. 240 e 241 c.p.c. e dell'art. 2736 n. 2 c.c.;
- 5) la erroneità del capo della sentenza relativo alle spese e la violazione dei parametri normativi di determinazione dei compensi spettanti ai difensori e la violazione dell'art. 91 c.p.c. oltre che la omessa valutazione della condotta assunta dalle parti in ordine alla eventuale chiusura transattiva.

Si sono costituiti le appellate chiedendo il rigetto delle censure e la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un primo motivo, la banca censura la decisione del giudice di primo grado in quanto avrebbe posto a base della sentenza una questione (relativa alla nullità e vessatorietà della clausola delimitativa dell'oggetto del contratto) rilevata d'ufficio, omettendo di stimolare sul rilievo officioso il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..

Il giudice del Tribunale di Foggia, alle pagg. 9 e ss. della sentenza, anche richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 1493/2021 emessa in data 11.06.21 dal medesimo Tribunale nel giudizio rubricato al numero di RG 3293/2012, ha ritenuto nulla la clausola limitativa di responsabilità sulla scorta del massimale indicato in contratto in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo ed ai sensi dell'art. 1229 c.c.

senza che fosse stato mai discusso in contraddittorio tra le parti.

Il motivo è infondato.

Il Collegio, nel richiamare sue precedenti decisioni, ha già ritenuto di aderire al principio di invalidità della clausola limitativa della responsabilità (cfr. Cass 28067/2008 del 25.11.2008) dovendo essere considerata inefficace ex art. 33 del Codice del Consumo, in particolare ex lett. b, secondo cui è vessatoria la clausola che esclude o limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto da parte del professionista, con conseguente nullità della clausola stessa in forza del successivo art. 36, quantunque la clausola fosse stata oggetto di specifica approvazione.

Poiché la responsabilità della CP_4 nella determinazione del furto, come vedremo, deve essere inquadrata nell'alveo della colpa grave, comunque sarebbe nulla ex art. 1229 c.c. la clausola limitativa della propria responsabilità risarcitoria integrando un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all'entità del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: *“obbligo che è da ritenere svincolato dal valore degli oggetti depositati, in virtù della segretezza garantita alle operazioni dell'utente”* (Cassazione civile sez. III, 25/11/2008, n. 28067; Cass. civ. Sez. Un. 1 luglio 1994 n. 6225; Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 1998 n. 1355; Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2004 n. 14462).

In sostanza se si ammettesse la limitazione della responsabilità della CP_4 per i danni, anche nel caso di violazione del dovere di custodia per dolo o colpa grave, tramite un accordo contrattuale che includa nell'oggetto del contratto l'entità dei rischi di cui la CP_4 è disposta a rispondere, l'obbligato potrebbe in certa misura sottrarsi alla responsabilità per custodia, anche quando il fatto sia addebitabile a fatto proprio e ciò potrebbe suggerire al custode di non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio.

Poiché sono emersi plurimi profili di colpa grave dell'istituto di credito in considerazione alla natura dell'attività esercitata, dovendosi la banca ispirarsi al criterio di alta diligenza

professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., quale inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette (Cassazione civile sez. I, 07/03/2003, n.3389) la clausola deve ritenersi in ogni caso inefficace ex artt. 33 e 36 Codice del Consumo in quanto vessatoria e comunque non operativa, facendo essa riferimento non ad una esplicita limitazione di responsabilità, bensì unicamente al massimale assicurativo idoneo a coprire l'eventuale furto ai danni del cliente.

Con il secondo motivo, la banca censura la decisione del Tribunale di Foggia che non ha accolto le eccezioni proposte dalla **CP_4** in ordine alla inammissibilità delle domande attoree, ritenendo che la legittimazione attiva delle due attrici ad agire per il risarcimento del danno, che hanno invocato una somma pari al 50% del valore complessivo dei gioielli per ognuna asseritamente presenti nelle due cassette di sicurezza al momento del furto, deriverebbe dalla comproprietà in quote uguali dei gioielli *de quibus*.

A dire della banca, la presunzione di comproprietà che il Giudice trae dalla contitolarità del contratto è errata, in quanto si basa sulla confusione di due differenti piani giuridici, poiché la cointestazione del contratto relativo all'uso delle due cassette di sicurezza riguarda agli aspetti strettamente legati alle obbligazioni attive e passive connesse al relativo contratto volto a consentire l'utilizzo della cassetta di sicurezza che nulla ha a che vedere con la proprietà dei beni custoditi nelle cassette stesse, in quanto potevano appartenere diversamente alla sig.ra **Parte_2** e/o alla sig.ra **CP_2** con la conseguenza che le ridette appellate avrebbero, prima di tutto, dovuto allegare e dimostrare la proprietà di ciascuno dei gioielli quale presupposto logico e giuridico della pretesa risarcitoria azionata, in quanto dalla documentazione esibita da parte attrice, comprese le dichiarazioni rilasciate dai gioiellieri, gli attestati di garanzia, e quant'altro, riconducono la proprietà dei gioielli ad una sola delle due intestatarie, cioè **Controparte_1** (*tutti e quattro i gioiellieri dichiarano di avere venduto a **Controparte_1**, e tutti i certificati di garanzia recano il nome di **CP_1*** [...]) e nessun documento conduce a **CP_2** .

Il motivo è infondato.

Il contratto relativo alle due cassette di sicurezza risulta sottoscritto da entrambe le appellate e, quindi, la contitolarità del rapporto in uno alla facoltà degli intestatari di operare disgiuntamente, rafforza la presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto stesso.

A tal proposito si richiama l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo cui *“laddove il contratto bancario del servizio delle cassette di sicurezza risulti cointestato, ricorre una presunzione semplice iuris tantum ex art. 2729 c.c. di comproprietà del contenuto ivi depositato”*.

Dall'intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone può desumersi una presunzione semplice di comproprietà delle cose depositate, allorché tale fatto, in concorso con altre circostanze, presenti ai sensi dell'art 2729 cod. civ. carattere di gravità, precisione e concordanza”, da ciò derivandone che, “dato il tenore letterale dell'art. 2729 c.c., la cointestazione del servizio de quo può facilmente considerarsi un indizio da cui desumere una presunzione o meglio una prova «grave» e «precisa» circa il possesso comune dei beni custoditi in cassetta, restando però da verificare la sussistenza del terzo requisito della presunzione, ovvero quello della «concordanza»” (Cass. n. 4823 del 1979).

Le parti attrici concordemente hanno sostenuto che i beni custoditi nelle cassette di sicurezza oggetto di lite sono in comproprietarie in quota uguale e, quand'anche siano state fatturate a una delle stesse ciò non è sufficiente per sostenere che appartengano ad una delle due se entrambe, reciprocamente, si riconoscono comproprietarie in quote uguali dell'intero contenuto.

Quindi, gli elementi allegati e le difese svolte nel giudizio di primo grado dalle parti attrici rafforzano tale presunzione salvo la prova contraria in capo a chi vorrebbe far valere una diversa titolarità delle quote e, quindi, come, per costante giurisprudenza (anche recente, cfr. Cass. n. 4838 del 2021), la cointestazione determinando una presunzione ex lege della contitolarità dei beni ivi contenuti, con conseguente inversione dell'onere probatorio, è suscettibile di essere superato anche per via presuntiva, purché in presenza di indici

presuntivi gravi, precisi e concordanti, nel caso di specie, tuttavia, del tutto mancanti.

Con un terzo motivo, la banca censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha accertato la responsabilità per colpa grave della banca.

La banca sostiene che la pronuncia appellata sarebbe censurabile per averle riconosciuto una responsabilità per colpa grave, tale da far sorgere in capo alla stessa l'obbligazione di risarcire alle odierne appellate il danno subito per il furto in cassetta di sicurezza, sulla scorta di circostanze solo presunte, non considerando la prova offerta dalla CP_4 circa i sistemi di sicurezza predisposti e, in ogni caso, non considerando la delimitazione dell'oggetto contrattuale pattuito dalle parti valorizzando circostanze indimostrate e mai allegare (*ossia, la presunta "complicità di soggetti intranei, pur se non direttamente dipendenti dell'istituto di credito"*) o, comunque, circostanze, quali *"in particolare il fatto che del furto gli impiegati della banca si siano avveduti del furto solo a distanza di giorni rispetto all'accadimento"*.

La banca allega di aver fornito la prova circa la predisposizione di sistemi di sicurezza, in quanto l'agenzia 5 del Controparte_5, infatti, era dotata di impianti antifurto, antintrusione, videoregistrazione e videosorveglianza, idonei - almeno in astratto - a proteggere beni, valori e persone, ed in linea con gli standard richiesti dalla normativa di settore.

Il furto sarebbe stato possibile grazie all'uso di tecniche sofisticate, impiegate dai malviventi per disinnescare i sistemi di protezione e sicurezza presenti nell'agenzia della CP_4 che avrebbe reso irrilevante anche quanto riferito dal teste Tes_1 circa il fatto che le chiavi del caveau fossero custodite in un semplice cassetto accessibile a tutti, essendo evidente che i malviventi non sono entrati utilizzando le chiavi in questione e, quindi, alla CP_4 non sarebbe addebitabile alcuna responsabilità, pur considerando l'alto grado di diligenza che fa capo all'istituto bancario di cui all'art. 1176 comma 2, c.c., atteso che la stessa si è premunita di sistemi di sicurezza e di allarme escludendo che la stessa possa "rispondere ex art. 1839 e 1228 c.c. del furto in esame. In via gradada, avrebbe dovuto essere limitata al valore pattizamente indicato in contratto come massimale.

Le censure non sono infondate.

La Corte, già in altre decisioni della stessa sezione, si è occupata della responsabilità della odierna banca per l'evento furto avvenuto nel marzo 2012 presso l'agenzia 5 del banco di Napoli di Foggia.

La banca in tutte le sue difese ha allegato di dover essere esonerata da responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver dimostrato di essersi munita di adeguati sistemi di sicurezza e di allarme (in tal senso, Cass. civ. 27/12/2011 n. 28835), in quanto il furto fu possibile per l'uso di tecniche altamente sofisticate poste in essere dai malviventi, tali da ingannare e superare i sistemi di sicurezza.

Si premette, che il giudice del Tribunale di Bari ha ritenuto fornita la prova da parte della banca della esistenza delle misure di sicurezza e della loro applicazione al caso concreto dalla banca, e delle misure stesse in relazione all'effettivo pericolo, in quanto oltre all'impianto antifurto, antintrusione, videoregistrazione e videosorveglianza, c'era il caveau con la porta forte, la serratura elettronica e, infine, le cassette di sicurezza.

Ciò premesso, è incontroverso che la responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza è stabilita dall'art. 1839 c.c., secondo cui essa risponde per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Nella fattispecie l'evento che ha determinato la perdita dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza dell'appellante è costituito da un furto.

Tale evento, è altrettanto pacifico, non è inquadrabile nel concetto di caso fortuito, trattandosi di un evento prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto (Cass. n. 28835/2011; Cass. n. n. 7084/2005; Cass. n. 8065/1997; Cass. n. 5421/1992 n.)

Dagli atti di causa emerge che il furto di cui si discute per le concrete modalità esecutive, le tempistiche e l'enorme refurtiva, sia stato reso possibile, oltre che dalla particolare bravura dei ladri, da comportamenti superficiali ed omissivi del sistema di sicurezza oltre presumibilmente alla complicità di soggetti intranei, pur se non direttamente dipendenti

dell'istituto di credito.

Tali condotte ricavabili dall'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Foggia del 6.3.2015 nei confronti dei presunti responsabili, si possono sintetizzare nella mancanza di una adeguata attività di vigilanza e controllo negli orari di chiusura della banca, tale da aver consentito ai ladri di potervi accedere agevolmente attraverso la porta di emergenza dotata di maniglione antipánico, posizionata nel locale termico attiguo al locale garage, e senza che fossero stati previsti controlli particolari tenuto conto del sistema antintrusione del tutto insufficiente e facilmente manovrabile (“utilizzando una calamita dall’interno”), e i sistemi di allarme facilmente isolabili, come emerge dalla relazione di servizio della Polizia intervenuta, che rilevò manomissioni rudimentali in grado di bloccare la trasmissione delle segnalazioni di allarme rilevate dai sensori verso la centrale di gestione.

Inoltre, l’aver trascurato le segnalazioni del sistema di allarme dal 13.12.2011 a seguito delle quali non fu eseguito alcun intervento del manutentore, né controlli, fino alla data del commesso furto, ha sicuramente agevolato la commissione del reato a cui si aggiunge la mancata ispezione del caveau nella notte del furto, in cui la guardia giurata di servizio non prestò attenzione neppure al monitor della videosorveglianza, e senza documentare il passaggio attraverso il pulsante previsto durante il servizio di ronda.

Tale negligenza dei sistemi e dell’istituto di vigilanza sono maggiormente riscontrabili nel lasso di tempo in cui si è verificato il furto, in quanto nonostante il sistema di allarme del caveau da venerdì 9 marzo fino alla mattinata del 12 marzo avesse provocato numerosi tracciati di invio di allarme, sistematicamente resettati dalla centrale operativa, non si ritenne di disporre un adeguato ed incisivo controllo al caveau che avrebbe potuto evitare l’evento.

Infine, il comportamento gravemente negligente della banca risulta evidente dall’aver custodito le chiavi del caveau in un semplice cassetto di una scrivania accessibile da chiunque, che se non pur non direttamente collegabile al furto, denotano la superficialità con cui venivano gestiti i sistemi di sicurezza.

Quindi, le prove dimostrano in maniera inconfutabile l'insufficienza dei sistemi e servizi di

sicurezza e di vigilanza posti in essere dalla banca.

E quand'anche il furto sia stato possibile con l'indispensabile complicità di soggetti intranei, pur se non direttamente dipendenti dell'istituto di credito non vale ad escludere la responsabilità della stessa ex art. 1228 c.c., in quanto il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione (ndr: nel caso di specie di custodia) di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, indipendentemente dal fatto che questi ausiliari siano a lui legati da un rapporto di dipendenza o di altra natura (Cass. n. 4298/2019; Cass. n. 22619/2012: *"la responsabilità per il fatto doloso o colposo dell'ausiliario o del preposto si configura anche quando il nesso di occasionalità necessaria origini da un contratto di appalto d'opera stipulato tra il debitore e l'ausiliario o il preposto"*).

La banca si è limitata a invocare la sua generica diligenza, dichiarando solo di aver predisposto dei sistemi di sicurezza espugnati dai malviventi con sistemi tecnologici altamente sofisticati, poiché diversamente il furto non ci sarebbe stato, omettendo così di spiegare e giustificare, come era suo preciso onere, le ragioni della inidoneità di quelli esistenti a impedire l'accesso dei ladri nel locale (*cf. Cass. Civ., sez. I, n. 7081/2005, in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al caveau, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l'accesso dei ladri nel locale*).

E' in ogni caso, l'essere rimasta ignote le modalità dell'evento costituisce circostanza che la banca non può invocare a propria discolpa, concorrendo, invece, la stessa a rendere manifesto il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.

Ricorre, dunque, per quanto detto la colpa grave della banca appellata alla luce sia della verosimile presenza di complici interni sia degli altri profili di responsabilità sopra evidenziati, ed in particolar modo del fatto che i ladri si siano introdotti nei locali della CP_4 senza segni di effrazione, tant'è che del furto la banca si è resa conto solo a distanza di svariati giorni; la totale assenza di reazione da parte degli addetti alla sicurezza (che ha consentito ai

ladri di operare con la massima tranquillità), nonché il difettoso funzionamento del sistema complessivo di protezione rivelatosi del tutto inadeguato e inefficace consentono di confermare la responsabilità della banca ex art. 1839 e 1228 c.c. del furto in esame.

Nè tale responsabilità della CP_4 verso il cliente può essere limitata al valore di Lire 20.000.000,00 (pari a poco meno di euro 10.000,00) riportato nella clausola limitativa della responsabilità, invocata dalla CP_4 convenuta per le ragioni evidenziate nella motivazione al primo motivo di gravame.

In conclusione, accertata la responsabilità della banca quantomeno ai sensi dell'art. 1228 c.c., in considerazione della rilevante incidenza causale nella determinazione del danno della condotta colposa degli addetti alla sicurezza, benché non dipendenti diretti della banca e la configurabilità di colpa grave in capo alla parte convenuta, consistente nell'inadeguata scelta e/o sorveglianza sui propri ausiliari, nella mancata adozione di tutte le cautele possibili e nell'omesso tempestivo intervento a fronte delle irregolarità del sistema di allarme, e tenuto conto della nullità della clausola invocata dalla stessa Parte_3 ex art. 1229 c.c., clausola da ritenersi in ogni caso inefficace ex artt. 33 e 36 Codice del Consumo in quanto vessatoria e comunque non operativa, facendo essa riferimento non ad una esplicita limitazione di responsabilità, bensì unicamente al massimale assicurativo idoneo a coprire l'eventuale furto ai danni del cliente, si deve esaminare la quantificazione del danno.

Con il quarto motivo, la banca censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte delle odierne appellate quanto meno in termini di *semplena probatio* e ritenendo acquisita la piena prova attraverso un giuramento suppletorio, invero inammissibile oltre che inidoneo a supportare la decisione di fondatezza anche probatoria della pretesa risarcitoria di Parte_2 e Pt_1

Il Collegio, a tal proposito ritiene necessario proseguire il giudizio per la determinazione dei danni, in quanto il reso giuramento suppletorio pur evidenziando la presenza all'interno delle cassette la presenza dei gioielli indicati nell'atto introduttivo di un certo valore, non esclude che la Corte possa avvalersi degli ulteriori poteri officiosi per quantificarne il loro effettivo

valore, ricorrendo contestualmente ad una consulenza tecnica percipiente per una valutazione complessiva degli elementi di prova ai fini della quantificazione del danno.

Con separata ordinanza in pari data si dispone una CTU sotto il profilo della quantificazione degli oggetti contenute all'interno della cassetta di sicurezza, così come documentate in atti in relazione alle prove raccolte nel corso del processo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_3* avverso la sentenza n. 1891/2021 emessa il 24.07.21 dal Tribunale di Foggia, nelle cause riunite iscritte ai nn. 3398/2012 e 3426/2012, pubblicata in data 26/07/2021 (Repert. n. 2634/2021 del 26/07/2021) e notificata a mezzo pec in data 26.07.21 e rinotificata a mezzo pec in data 30.07.21 all'esito della correzione richiesta con istanza delle sigg. *Pt_1* e *Parte_2* del 26.07.21 e disposta dal Giudice con decreto del 30.07.21, annotato anche in calce alla sentenza corretta, così provvede:

- 1) rigetta il primo, secondo e terzo motivo di appello proposta dalla banca;
- 2) dispone con separata ordinanza, in relazione al quarto motivo di gravame, la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni a mezzo di CTU;
- 3) spese al definitivo:

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza il 14.10.2025.

Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso

Il Presidente
dott. Filippo Labellarte